Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 aprile 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1966, n. 182.

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.).

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30 milioni, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1965.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quello della emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

E' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — FANFANI — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 183.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 22 aprile 1965, nonchè l'annesso atto di rettifica in data 2 luglio 1965, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Cassa di Risparmio per le Provincie Siciliane, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 117. — VILLA

Repertorio 489

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio da assegnare alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventidue del mese di aprile in Palermo, nel Gabinetto del rettore dell'Università, via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto dell'Università medesima, ed alla presenza di testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

signor Amenta Guido, nato a Palermo il 1° ottobre 1923, abitante in Palermo in via Istituto Pignatelli, 17;

signora Mineo Elena, nata a Palermo il 18 gennaio 1920, abitante in Palermo, via Valdemone, 36;

sono comparsi i signori:

prof. Michele Gerbasi, nato a Monreale, addì 4 gennaio 1900 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1965;

dott. Salvatore Alotta, nato a Palermo, addì 11 novembre 1906 e domiciliato in Palermo presso la Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane nella sua qualità di vice direttore generale, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 10 dicembre 1964.

Premesso:

a) che la Facoltà di economia e commercio di questa Università degli studi ha segnalato l'opportunità del finanziamento da parte della Cassa di risparmio di un posto di assistente di ruolo da assegnare alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico;

b) che la Cassa di risparmio con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1964, in considerazione della opportunità di incoraggiare e promuovere studi e ricerche nel campo dell'economia, del diritto e della politica economica, ha aderito alla richiesta della Facoltà di economia e commercio;

c) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Palermo, nella seduta dell'8 febbraio 1965 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito all'istituzione del posto di assistente di ruolo, ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione;

d) che il Senato accademico nella seduta del 29 gennaio 1965 ha accettato col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo:

tutto ciò premesso

detti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane, affinchè alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 520.000 (lire cinquecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Palermo in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, la Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la Cassa di risparmio V. E. si impegna altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Palermo, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.

L'Università di Palermo verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo even-

tuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola ».

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualità, dichiarano di approvarlo perchè conforme alla volontà da loro manifestata.

Il presente atto è stato in parte dattiloscritto con impiego di nastro indelebile ed in parte manoscritto su sei facciate e quanto nella presente.

F.to: Michele GERBASI
» Salvatore ALOTTA, nel nome
» Guido AMENTA, teste
» Elena MINEO, teste
» Gaetano CAPPARELLI

Registrato a Palermo il 24 aprile 1965, al n. 512, libro I, vol. 71/III - Ufficio registro atti pubblici - Tassa esente.

Il direttore: CARNANA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio 498

Atto di rettifica alla convenzione n. 489 di repertorio relativo alla istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di economia e commercio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno due del mese di luglio in Palermo, nel Gabinetto del rettore dell'Università, via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli direttore amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto dell'Università medesima, ed alla presenza di testi a me noti idonei ai termini di legge:

signor Guido Amenta, nato a Palermo il 1° ottobre 1923 e abitante in Palermo in via Istituto Pignatelli, 17;

signora Mineo Elena, nata a Palermo il 18 gennaio 1920, abitante in Palermo, via Valdemone, 36;

sono comparsi i seguenti signori:

prof. Michele Gerbasi, nato a Monreale, addì 4 gennaio 1900 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1965;

dott. Salvatore Alotta, nato a Palermo, addì 11 novembre 1906 e domiciliato in Palermo presso la Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane nella sua qualità di vice direttore generale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 10 dicembre 1964.

Premesso:

che con atto in data 22 aprile 1965, n. 489 di repertorio, registrato in Palermo il 24 aprile dello stesso anno al n. 512, libro I, vol. 71/III dell'Ufficio registro atti pubblici è stata stipulata tra l'Università di Palermo e la Cassa di risparmio, la convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di economia e commercio;

che in detto anno all'art. 6 non è stata prevista la condizione di decadenza in caso di mancato aumento dei contributi previsti nella convenzione stessa, a norma dell'art. 3;

e che pertanto si rende necessario integrare detto articolo con la clausola sopradetta, e stipulare un atto di rettifica;

tutto ciò premesso

detti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

l'art. 6 della convenzione stipulata il giorno 22 aprile 1965 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto di rettifica fatto nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo della Scuola ».

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualità, dichiarano di approvarlo perchè conforme alla volontà da loro manifestata.

Il presente atto è stato in parte dattiloscritto con impiego di nastro indelebile ed in parte manoscritto su tre facciate e quanto nella presente.

F.to: Michele GERBASI
» Salvatore ALOTTA, nel nome
» Guido AMENTA, teste
» Elena MINEO, teste
» Gaetano CAPPARELLI

Registrato a Palermo il 3 luglio 1965 al n. 808, libro 1°, vol. 71/III - Ufficio registro atti pubblici - Tassa esente.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 184.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione susuperiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

23) Geologia regionale;
24) Rilevamento geologico;
25) Arte mineraria;
26) Geotecnica.

L'art. 153, relativa alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno, a venti allievi ».

L'art. 208, relativo alla Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n 185.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che l'ultimo capoverso: « l'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n 186.

Estinzione della Fondazione « Guido Corni », con sede in Modena.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Guido Corni », con sede in Modena, viene estinta. La somma disponibile all'atto dell'estinzione e i beni di proprietà della Fondazione stessa, vengono assegnati alla Università di Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota del 27 settembre 1965, con la quale l'avv. Riccardo Bellacci rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 2825/130271 del 30 settembre 1965, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa l'avv. Riccardo Cocco quale rappresentante degli industriali nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui trattasi in sostituzione dell'avv. Riccardo Bellacci, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dell'avv. Riccardo Bellacci e di procedere alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Riccardo Cocco è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione dell'avv. Riccardo Bellacci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1966
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 196

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Trasacco a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 14 settembre 1962, con la quale il comune di Trasacco (L'Aquila) ha chiesto, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, la concessione del contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo decennale di lire 24.000.000 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura di detta città;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 25 maggio 1964, n. 35, debitamente approvata dalla prefettura di L'Aquila, di assunzione del mutuo di cui sopra;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori relativi al nuovo edificio da costruire;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici della pretura di Trasacco, secondo il progetto definitivo a firma dell'ingegnere Loreto Sansone di Avezzano e superiormente approvato, il comune di Trasacco è autorizzato a contrarre, con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 24 milioni (lire ventiquattromilioni) osservando le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo, e per l'ammortamento di tale mutuo, è concesso al comune di Trasacco un contributo integrativo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termine della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.633.990 (duemilioniseicentotrentatremilanovecentonovanta) annue, pari in cifra tonda all'85 per cento dell'annualità di ammortamento del mutuo, dell'importo massimo di L. 24.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e con pagamento entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Trasacco, la quota del contributo integrativo dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 248

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Camerino a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 23 marzo 1965, con la quale il comune di Camerino (Macerata) ha chiesto, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, la concessione del contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo diciannovennale di lire 220.000.000 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di quella Città;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1965, n. 55, debitamente approvata dalla Prefettura di Macerata, di assunzione del mutuo di cui sopra;

Visti il progetto, il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri per l'appalto dei lavori e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori relativi al nuovo edificio da costruire;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Camerino, secondo il progetto definitivo a firma dell'architetto dottor Alfredo Cappellini e superiormente approvato, il comune di Camerino è autorizzato a contrarre, con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 220.000.000 (duecentoventimilioni) osservando le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo, e per l'ammortamento di tale mutuo, è concesso al comune di Camerino un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termine della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 15.680.000 (quindicimilioniseicentottantamila) annue, pari in cifra tonda all'85 per cento dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 220.000.000 da contrarre ai sensi del precedente articolo 1 per la durata di anni 19, con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e con pagamento entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dello ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Camerino, la quota del contributo integrativo dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 247

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1966.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Verona e Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 222 di detto piano è prevista la strada:

Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » a Legnago-Badia Polesine-Lendinara-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Rovigo, della lunghezza di km. 44 + 700;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » a Legnago-Badia Polesine-Lendinara-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Rovigo, della lunghezza di km. 44 + 700, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 499 « Rodigina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 130

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T (A.V.) 5 % - 6 %, relativa all'assicurazione, a premio annuo, del valore capitale determinato al

tasso di interesse del 5 % o del 6 %, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa T (A.V.) c.c. - 5 % - 6 %, relativa all'assicurazione a premio annuo, del valore capitale determinato al tasso di interesse del 5 % o del 6 %, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa 1 f, relativa all'assicurazione, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e con la condizione della restituzione dei premi pagati qualora l'assicurato sia in vita al termine del periodo di pagamento dei premi.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2935)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di una modifica delle condizioni di polizza, presentate dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di una modifica delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e una modifica delle condizioni di polizza, presentate dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Clausola relativa alla riduzione e riscatto delle assicurazioni combinate di capitale e rendita.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Esposizione europea elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 3 all'11 settembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Collegio dei geometri della provincia di Novara ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966, registro n. 11, foglio n. 286, è stata accolta la domanda con la quale il Collegio dei geometri della provincia di Novara, in persona del presidente pro-tempore, geometra Giovanni Fizzotti, chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile sito in Novara, via Canobio, angolo via S. Nicola, da adibire a sede del Collegio, per il prezzo di L. 11.500.000.

(3070)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Trappeto (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.501.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Avezzano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1966, il comune di Carrara (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 834.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Atri (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.179.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305)

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1966, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 441.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di San Roberto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.644.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Calopezzati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.528.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Locri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.810.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.694.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Campo di Giove (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Vacri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.983.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Treglio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.225.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1966, il comune di Scerni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.292.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.812.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3331)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Rapino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.843.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3332)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Tollo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.611.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.169.760, per la copertura del disavanzo economico del bilanico 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334)

Autorizzazione al comune di Ossimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Ossimo (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.943.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3335)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.828.155, per la copertura del disavanzo economico del bilanico 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Zignago (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.615.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337)

Autorizzazione al comune di Diano San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Diano San Pietro (Imperia), viene autorizzato ad assumere di mutuo di L. 720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilanico 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Fiano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L., 7.484.423, per la copertura del disavanzo economico del bilanico 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1966, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Panni (Foggia), viene autorizzato ad assumemere un mutuo di L. 4.413.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Olivadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.404.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Casalbordino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.809.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.015.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Giuliano Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.044.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, il comune di Liscia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.988.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Gino Poponcini, nato a Castel Focognano (Arezzo) il 20 febbraio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Firenze il 24 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(2901)

Il dott. Guido Ricci, nato a Milano il 14 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile (sottosezione idraulica), conseguito presso il Politecnico di Milano il 29 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(2902)

Il dott. Manuele Di Paola, nato a Roma il 24 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2903)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ripalimosani

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, numero 29616/6570, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Ripalimosani estese mq. 870 riportate in catasto alla particella n. 133-c del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 99-c del foglio di mappa n. 29 del comune di Ripalimosani e nella planimetria tratturale con i numeri della particella.

(2823)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montefalcone del Sannio

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29606/6580, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Ateleta-Biferno » in Montefalcone del Sannio, estesa mq. 150 riportata in catasto alla particella n. 354-c del foglio di mappa n. 9 del comune di Montefalcone del Sannio e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2829)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Felice del Molise

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29607/6579, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Ateleta-Biferno » in San Felice del Molise, estesa mq. 50 riportata in catasto alla particella n. 122-*b* del foglio di mappa n. 19 del comune di San Felice del Molise e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2830)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Polo Matese

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29608/6578 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in San Polo Matese, estesa mq. 320 riportata in catasto alla particella n. 267-*c* del foglio di mappa n. 4 del comune di San Polo Matese e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2831)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castropignano

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29609/6577, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » tronco rurale in Castropignano, estesa mq. 2631 riportata in catasto alla particella n. 51-*d* del foglio di mappa n. 15 del comune di Castropignano e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2832)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Campolieto

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29614/6572, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Cortile-Centocelle » in Campolieto estese mq. 1090 riportate in catasto alla particella n. 29-*c* del foglio di mappa n. 6 e dalla maggiore superficie della particella n. 22-*c* del foglio di mappa n. 5 del comune di Campolieto e nella planimetria tratturale con i numeri delle particelle.

(2824)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Salcito

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29612/6574, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » tronco rurale in Salcito, estesa mq. 340 riportata in catasto alla particella n. 340-*c*. del foglio di mappa n. 14 del comune di Salcito e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2825)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Duronia

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29611/6575, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » tronco rurale in Duronia, estese mq. 9150 riportate in catasto alle particelle n. 1-*h* e 1-*i* del foglio di mappa n. 49 ed alle particelle numeri 2-*f*, 2-*g*, 2-*h* e 1-*c*, del foglio di mappa n. 50 del comune di Duronia e nella planimetria tratturale con i numeri delle particelle.

(2826)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Torella del Sannio

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29610/6576, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923 n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Torella del Sannio, estese mq. 6825 riportate in catasto alle particelle numeri 285-*e* e 285-*f* del foglio di mappa n. 15 ed alle particelle numeri 442-*c*, 196-*c* e 464-*c* del foglio di mappa n. 18 del comune di Torella del Sannio e nella planimetria tratturale con i numeri delle particelle.

(2827)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Vastogirardi

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, n. 29619/6567, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia », in Vastogirardi estesa mq. 570 riportata in catasto alla particella n. 31-*c* del foglio di mappa n. 30 del comune di Vastogirardi e nella planimetria tratturale con il numero della particella.

(2828)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 27 dicembre 1965 al 9 gennaio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 27 *dicembre* 1965 *al* 6 *gennaio* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	992	1.986	4.005	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.465
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.060	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	361
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	13.715
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	22.188
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	37.728
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.785
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o ugualeal 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.783 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.807 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	25.831 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale la 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	32.383 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	46.495 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	13.715 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	25.313
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	40.845
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	53.251
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	44.376
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.289
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12%
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23%
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.112 (c)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (c)	23.124
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (c)	5.481
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	6.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.943	9.851 (c)	[illegible]0.503
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

-- per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

-- per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

-- nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

-- nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

-- Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

-- Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

-- 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, dal 7 gennaio 1966 al 9 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	992	1.986	4.005	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.465
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	361
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	13.715
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	26.420
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	44.913

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di. contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o ugualeal 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.783 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.807 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	25.831 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale la 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	32.383 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	46.495 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	13.715 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	29.545
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	48.038
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	63.407 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	52.839 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.289 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester . .	zero	zero	zero	zero	zero	18.776
	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Eibo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.980
	42	V Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.124
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	15.481
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Évêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.953	9.851 (*c*)	30.503
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) .	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra braccianti, muratori ed esercenti arti affini », con sede in Sassa (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1966, la Società cooperativa « Fra braccianti, muratori ed esercenti arti affini », con sede in Sassa (L'Aquila), costituita per rogito De Sanctis in data 6 ottobre 1944 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giammaria Giacomo.

(2949)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La San Giacomo », con sede in San Felice d'Ocre (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sosiale in data 22 marzo 1966, la Società cooperativa « La San Giacomo », con sede in San Felice d'Ocre (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 14 febbraio 1959 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Gentile.

(2950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 Mod. 243 D.P. — Data: 28 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Giancarlo Gazzotti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Parma — Intestazione: Angiolina Ferrari Segnalati — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 marzo 1966

(2961) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 15 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,42	624,46	624,42	624,42	624,50	624,40	624,50	624,50	624,45
$ Can.	578,96	579,50	579,75	579,75	578,70	579,30	579,80	579,30	579,30	579,40
Fr. Sv.	143,95	144,16	144,26	144,22	144,22	144,10	144,23	144,15	144,10	144,18
Kr. D.	90,557	90,53	90,53	90,50	90,50	90,54	90,50	90,52	90,54	90,53
Kr. N.	87,32	87,30	87,25	87,27	87,40	87,29	87,265	87,30	87,29	87,29
Kr. Sv.	121,121	121,12	121,10	121,12	121,15	121,16	121,13	121,15	121,16	121,15
Fol.	172,14	172,03	172,05	172,02	172,05	172,10	172 —	172,10	172,10	172,05
Fr. B.	12,522	12,525	12,5275	12,52625	12,52	12,53	12,528	12,52	12,53	12,53
Franco francese	127,47	127,42	127,41	127,405	127,45	127,44	127,40	127,45	127,44	127,43
Lst.	1745,31	1744,15	1744,45	1744,40	1744,75	1745,05	1744,20	1745,10	1745,05	1744,50
Dm. occ.	155,58	155,55	155,54	155,535	155,50	155,55	155,55	155,60	155,55	155,57
Scell. Austr.	24,174	24,175	24,17	24,165	24,15	24,17	24,16875	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,773	21,76	21,78	21,76	21,78	21,76	21,755	21,79	21,76	21,75
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,418	10,43	10,41	10,4165	10,42	10,42	10,41

Media dei titoli del 15 aprile 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,41
1 Dollaro canadese	579,775
1 Franco svizzero	144,225
1 Corona danese	90,50
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	121,125
1 Fiorino olandese	172,01
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	127,402
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	155,542
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,417

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, o siano salariati di ruolo dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po n. 14, Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione al concorso, conformemente al modello allegato, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3) nozioni elementari di statistica;

4) dattilografia;

5) stenodattilografia (prova facoltativa).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'avviso per la presentazione alle prove orali sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la valutazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di 20 giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativa all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1966

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1966
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 52

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio personale e degli affari generali Via Po, 14 — ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . . (provincia di . . . .)
il . . e residente in . .
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1966.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .

4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

7) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .;
ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . in qualità di . . . .

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

(data) . . . . . .

(firma)

. . . .

(La firma dell'ispirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3319)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso per titoli a due borse di studio per il perfezionamento in metodologia della progettazione presso il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, concernente norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale in data 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 11 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965), con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a favore di due ingegneri o architetti, cittadini italiani, che intendono perfezionarsi presso il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche della Facoltà di ingegneria della Università di Napoli, nell'anno accademico 1965-66;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste la relazione in data 5 ottobre 1965 e la graduatoria di merito formata dalla Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli a due borse di studio di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna, per la frequenza del corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, per l'anno accademico dal 1° ottobre 1965 al 31 luglio 1966:

1. Vitiello dott. ing. Giovanni . . . punti 48,90 su 50
2. Caruso dott. ing. Ruggero . . . » 40,90 »
3. Bonifacio dott. ing. Giorgio . . . » 40,70 »
4. Morrica dott. arch. Lucio . . . » 40,50 »
5. Woller dott. arch. Mauro Paolo . . » 40,20 »
6. Hirsch dott. arch. Laura . . . . » 40,10 »
7. Gazzerro dott. ing. Giovanni . . . » 40,00 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso sopramenzionato i sottonotati concorrenti:

1. Vitiello dott. ing. Giovanni . . . punti 48,90 su 50
2. Caruso dott. ing. Ruggero . . . » 40,90 »

Art. 3.

Il pagamento delle borse di studio di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna a favore dei predetti vincitori avverrà con le sottonotate modalità previste dall'art. 11 del bando di concorso:

a) dieci rate mensili da L. 70.000 cadauna, subordinatamente all'attestazione di frequenza o profittto rilasciata dal professore ufficiale di costruzioni edili della Facoltà di ingegneria di Napoli;

b) un'ultima data di L. 300.000 - una volta completata la ricerca assegnata.

La spesa farà carico agli stanziamenti del cap. 1533 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1965 e del capitolo corrispondente per l'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 327

(3395)

Diario delle prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1966 le prove scritte dei seguenti concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetti con decreto ministeriale 1° settembre 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni:

Concorso per centodiciannove posti riservato agli ufficiali di complemento: 2 e 3 maggio 1966;

Concorso per trenta posti riservato ai sottufficiali in s.p.e.: 4 e 5 maggio 1966.

(3320)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965, è stata pubblicata a pagina 1146 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1°-30 novembre 1965.

(3161)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966, pubblica il decreto ministeriale 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1966, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 153, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(3197)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di conduttore di caldaie a vapore oltre 150 HP (sei posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 136 del 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1966, registro n. 2 Difesa-Esercito, foglio n. 242, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di conduttore di caldaie a vapore oltre 150 HP (sei posti).

(3165)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3533 del 15 novembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico e di ostetrica condotti vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'Ordine dei medici della provincia di Rovigo e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964 è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Santaniello dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Rovigo;

Fiorentino dott. Michele, medico provinciale capo di Ravenna;

Bianchi prof. Mario, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Rovigo;

Vertuani dott. Walter, specialista in ostetricia e ginecologia;

Moretto Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 15 marzo 1966

Il medico provinciale: RUBERTO

(2735)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6772 in data 27 novembre 1965, con il quale venne stabilita la graduatoria di merito delle candidate al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 6772 del 27 novembre 1965, con il quale l'ostetrica Santagati Santa veniva dichiarata vincitrice della 10ª condotta del comune di Catania e l'ostetrica Piazza Aurea vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mascali;

Considerato che, come da comunicazione telegrafica del sindaco del comune di Mascali, l'ostetrica Piazza Aurea ha rassegnato le dimissioni dalla condotta vinta;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della candidata Cilona Ina, classificatasi terza nella graduatoria di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Cilona Ina, classificatasi al 3° posto nella graduatoria di merito del concorso in premessa specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 24 marzo 1966

Il medico provinciale: SCUDERI

(3066)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.